

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 16/C

N. 17/C

N. 18/C

(2004-2005)

Riunioni del

8 novembre 2004

11 novembre 2004

15 novembre 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DELL'8 NOVEMBRE 2004

1 - RECLAMO CALCIATORE ARCINI GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 18.5.2 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 28 del 17.9.2004)

Con atto del 7.7.2004 il Procuratore Antidoping presso il CONI deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il calciatore Arcini Gennaro, tesserato della Pol. Viribus Unitis, perché, sorteggiato per il controllo antidoping in occasione della gara Battipagliese/Viribus Unitis del 2.5.2004, non si era presentato alle operazioni di prelievo.

La Commissione Disciplinare accoglieva il deferimento ed infliggeva all'Arcini la sanzione della squalifica per il periodo di anni uno. Quanto alle ragioni addotte dal calciatore (l'aver riportato nel corso della gara un trauma alla testa che lo aveva addirittura costretto a sottoporsi ad accertamenti medici presso l'Ospedale Apicella di Pollena Trocchia e dunque non essersi presentato al controllo per le condizioni di salute nelle quali versava); quanto alle giustificazioni del calciatore, si stava rilevando, la Commissione osservava che la certificazione medica prodotta non confermava l'esistenza di un evento traumatico di tale gravità da giustificare la mancata presentazione, di talché in accoglimento del deferimento, come già detto, squalificava l'Arcini per il periodo di anni uno.

Avverso tale decisione proponeva appello il calciatore che tornava a far presente come non avesse inteso eludere il controllo. In realtà, a seguito di uno scontro di gioco con un avversario aveva riportato un trauma cranico di tale gravità che gli aveva impedito di presentarsi al controllo e che lo aveva costretto addirittura a sottoporsi ad accertamenti radiografici presso un ospedale. Come dimostrato inequivocabilmente, insisteva, dalla certificazione medica prodotta. Chiedeva, pertanto, la revoca della squalifica ed in ogni caso una congrua riduzione della stessa, giudicata davvero eccessiva anche alla luce della squalifica inflitta ad altri calciatori per fatti oggettivamente molto più gravi.

L'appello dell'Arcini, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

È circostanza di fatto assolutamente non contestabile, del resto non contestata dall'interessato, che il 5.5.2004 questi non si è presentato al controllo antidoping al termine della gara della sua squadra di appartenenza, la Polisportiva Viribus Unitis, con la Battipagliese. A fronte di dato di fatto come questo, che individua in capo all'Arcini responsabilità disciplinare ben precisa, occorre valutare soltanto, e di conseguenza, se la spiegazione addotta sia vera e se questa gli abbia effettivamente impedito di ottemperare all'obbligo di sottoporsi al controllo.

Ebbene, anche ad ammettere che nel corso della gara l'Arcini si sia scontrato con un avversario ed abbia riportato un qualche trauma alla testa, è innagabile:

- che lo stesso Arcini ha continuato a giocare e dunque che il trauma eventualmente riportato non era stato di particolare gravità;
- che l'Arcini, non appena espulso nel corso del secondo tempo e dunque dopo aver cessato di giocare, non ha sollecitato cure mediche di alcun genere né si è sottoposto ad accertamenti sanitari in una qualche struttura di Battipaglia, evidentemente non avvertendone la necessità;

- che, cessato l'impegno agonistico e rivestitosi, l'Arcini si è messo anzi in viaggio percorrendo non meno di 60 chilometri, visto che ha fatto ricorso alle cure di un Pronto Soccorso ospedaliero soltanto a Pollena Trocchia;
- che l'Arcini si è rivolto all'Ospedale in questione alle ore 20.45, come dire a notevole distanza di tempo dallo scontro di gioco, a dimostrazione, anche questa circostanza, della particolare tenuità del colpo che aveva ricevuto alla testa (sempre ad ammettere che l'avesse ricevuto);
- che il trauma cranico al quale viene fatto riferimento nel referto medico rilasciato dall'Ospedale di Pollena Trocchia non è stato rilevato dai sanitari, ma riferito dall'Arcini, visto che ne viene fatta menzione nel referto nei seguenti esatti termini: "riferisce trauma cranico";
- che gli accertamenti medici dei sanitari di Pollena non hanno evidenziato, al contrario, alcunché;
- che gli stessi sanitari non hanno prescritto terapia alcuna all'Arcini al momento di dimetterlo, evidentemente, sulla base delle condizioni di salute riscontrate all'Arcini, non ravvisandone la necessità;
- che l'invito a ricoverarsi non rileva più di tanto sotto il profilo che qui interessa, essendo notorio che i sanitari di una qualsiasi struttura ospedaliera pubblica consigliano sempre un certo numero di ore di osservazione non necessariamente per la rilevata presenza di patologie in atto, ma più semplicemente per sola (e condivisibile) precauzione;
- che è significativo, invece, che l'Arcini abbia rifiutato l'invito, a riprova di condizioni di salute che lo stesso Arcini valutava tali da non giustificare una notte in ospedale.

Le circostanze appena evidenziate dimostrano in modo del tutto evidente, insomma, che l'Arcini non ha subito trauma di alcun genere nel corso della gara del 5.5.2004 oppure che questo, anche ad ipotizzare il contrario, non era stato di tale gravità da impedirgli di sottoporsi al controllo antidoping. Ne discende la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ravvisa a carico del calciatore responsabilità disciplinare in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 18.4.1 e 18.2 del Regolamento Antidoping.

La decisione della Commissione appare corretta e pienamente condivisibile anche per ciò che riguarda l'entità della sanzione. È vero che altri calciatori sono stati squalificati per periodi di tempo molto più brevi dell'Arcini, ma occorre dire che con l'anno 2004 la normativa in materia è cambiata e che sulla base delle disposizioni oggi in vigore l'Arcini ha beneficiato del trattamento sanzionatorio più benevolo che le stesse consentano.

Consegue dalle considerazioni fin qui svolte che l'appello proposto deve essere, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Arcini Gennaro ed ordina l'incameramento della tassa versata.

2 - RECLAMO DELLA OLYMPIA CALCIO CUCCURANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NETTUNO CALCIO A CINQUE/OLYMPIA CALCIO CUCCURANO DEL 24.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 26 del 7.10.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla Società Olympia Calcio Cuccurano per difetto di contraddittorio, reclamo presentato avverso l'esito gara Nettuno Calcio a Cinque/Olympia Calcio Cuccurano del 24.9.2004 (Com. Uff. n. 26 del 7 ottobre 2004).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Società Olympia Calcio Cuccurano sostenendo la regolarità del proprio operare nell'ambito della procedura del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare fornendo la prova della comunicazione effet-

tuata con R.R. del reclamo alla controparte Soc. Nettuno Calcio a Cinque che, per mero disguido, non era stata allegata al reclamo inviato alla Commissione Disciplinare.

L'appello è fondato e va pertanto accolto.

Risulta dagli atti che copia del reclamo è stata comunicata alla controparte con R.R. del 27.9.2004 ricevuta in data 28.9.2004, in conformità a quanto disposto dall'art. 42.1 C.G.S..

Pertanto ex art. 33.5 C.G.S. la C.A.F., ritenuta insussistente l'inammissibilità dichiarata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Olympia Calcio Cuccurano di Cuccurano di Fano (PU), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

3 - RICORSO PER REVOCAZIONE POL. NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RUZZA ALESSANDRO FINO AL 31.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 100 del 27.5.2004)

La Polisportiva Nuova Lunghezza in persona del presidente Peppino Turchetta ha proposto ricorso per revocazione avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in data 27.5.2004, con il quale veniva inflitta al calciatore Ruzza Giancarlo la sanzione della squalifica fino al 31.12.2008 (vedi C.U. n. 100 del 27 maggio 2004).

Assume la ricorrente, nella persona del presidente Turchetta, di aver svolto una "indagine interna" mediante audizione dei giocatori coinvolti nell'episodio che ha generato le squalifiche del Ruzza, di altro calciatore e di altre persone presenti, arrivando alla conclusione dell'assoluta estraneità del Ruzza con conseguente richiesta di revocazione della impugnata decisione, per i fatti sopravvenuti.

Ritiene la C.A.F. che non ricorra nella fattispecie l'ipotesi del "fatto nuovo" come previsto dall'art. 35 C.G.S. in quanto gli elementi offerti dalla ricorrente erano già esistenti al momento della decisione impugnata e ben potevano essere fatti valere in quella sede.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Nuova Lunghezza di Lunghezza (Roma) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

4 - RECLAMO DEL CALCIATORE CIRACI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE SINO AL 15.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 14 del 14.10.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia inibiva fino al 15.12.2004 Ciraci Antonio per aver stipulato un contratto di mensilità con l'A.S. Francavilla Calcio in violazione dell'art. 42.2 Regolamento L.N.D. (C.U. n. 14 del 14 ottobre 2004).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il Ciraci chiedendo la riduzione della sanzione inflittagli, avendo egli stipulato il contratto in totale buona fede convinto di non infrangere alcuna disposizione.

Il ricorso è inammissibile non essendo lo stesso stato sottoscritto dal ricorrente, in violazione dell'art. 29.1. C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal calciatore Ciraci Antonio, ai sensi dell'art. 29 comma 1, C.G.S., per mancata sottoscrizione dell'appello. Ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - RECLAMO DEL CALCIATORE SANTOS BATISTA MOZART AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 N. 9 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)

Con nota del 5.11.2004 l'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnalava alla F.I.G.C. che il calciatore Santos Batista Mozart della soc. Reggina Calcio era risultato positivo al betametassone in occasione della gara Milan/Reggina del 3 ottobre precedente.

Presone atto, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore come previsto in via obbligatoria dall'art. 10 comma 9 del Regolamento dell'attività antidoping (rectius, dal giorno 1.1.2004, art. 15 comma 1 dello stesso Regolamento).

Avverso tale decisione proponeva appello il calciatore Mozart, congiuntamente alla società che però non contestava l'esito delle analisi. Il Mozart si soffermava, infatti, su altro aspetto dell'accaduto facendo presente che nei giorni precedenti l'accertamento aveva spalmato ripetute volte sulla propria figlia di 3 anni, affetta da dermatite e punture di insetti, una pomata al cortisone; certa pomata Gentalyn Beta contenente il betametassone. Ne aveva spalmato ancora il 3 ottobre, giorno prima della gara Milan/Reggina allorché la famiglia, che lo aveva seguito per la gara, si era trovata a Milano. Richiamata l'attenzione sul fatto, dunque, che il calciatore aveva assunto i principi attivi della pomata, betametassone compreso, in conseguenza dell'uso fattone per curare la figlia e pertanto in modo del tutto involontario, chiedeva la revoca della sospensione cautelare ed il proscioglimento da ogni addebito.

Nella seduta del giorno 8.11.2004, presenti il rappresentante della Procura Antidoping ed il legale di fiducia dell'appellante, eccepiva preliminarmente, il primo, l'inammissibilità dell'appello per l'omessa notifica al suo Ufficio di copia dell'impugnazione (art. 19 comma 9 del Regolamento, come richiamato dall'art. 15 comma 3 dello stesso Regolamento) e nel merito manifestava l'opinione in ogni caso che la tesi difensiva fosse del tutto priva di fondamento e che la misura cautelare disposta nei confronti del calciatore dovesse essere mantenuta. Il legale del calciatore appellante ripercorreva per parte sua le fasi della vicenda che avevano portato il Mozart a risultare positivo e, ribadita l'estraneità di questi da ogni addebito, insisteva nelle conclusioni già prese.

A norma dell'art. 19 comma 9 del Regolamento Antidoping, cui rinvia l'art. 15 comma 3 dello stesso Regolamento, copia dell'appello avrebbe dovuto essere notificato dagli appellanti, a pena di inammissibilità, alla Procura Antidoping. Come invece non è avvenuto.

Non possono sfuggire, tuttavia, due circostanze, e cioè che l'udienza per la discussione del caso si è celebrata durante la pendenza del termine per la proposizione dell'appello e per la conseguente notifica alla Procura del documento e che la stessa Procura ha avuto modo di prendere piena e completa conoscenza del suo contenuto, tanto da non limitarsi a formulare l'eccezione, ma da soffermarsi sulle ragioni della infondatezza, a suo avviso, dell'appello e sulla conseguente legittimità della disposta sospensione. Alla luce del contegno processuale tenuto dalla stessa Procura, bisogna ritenere in qualche modo superata, dunque, l'eccezione, anche perché la (dimostrata) conoscenza del contenuto dell'atto che avrebbe dovuto essere notificato fa venire meno le ragioni stesse dell'inammissibilità; quella inammissibilità che ad altro non mira che a consentire alla controparte di avere piena cognizione dei motivi dell'impugnazione, quella che nel caso in esame la Procura Antidoping ha mostrato di ben possedere.

Val la pena rilevare in ogni caso come l'eventuale declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in pendenza del termine per riproporlo e per procedere alla prescritta notifica, ad altro non porterebbe se non alla instaurazione di un nuovo procedimento di ap-

pello, del tutto identico, quanto a contenuto, al presente. Così stando le cose non si vede ragione alcuna per procedere ad una meramente formalistica declaratoria di inammissibilità, non fosse altro che per esigenze di economia processuale e per non definire il caso in tempi inutilmente più lunghi. Come del resto ed in ultima analisi condiviso dallo stesso rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping.

Venendo al merito della questione, non sembra a questa Commissione che le circostanze addotte dagli appellanti a spiegazione della positività al betametasona riscontrata al Mozart non costituiscano altro che un espediente difensivo da non tenere in alcuna considerazione, dal momento che certi dati di fatto emersi nel corso del procedimento sembrano attribuire loro un certo tasso di credibilità.

Non è evenienza del tutto eccezionale o da giudicarsi altamente improbabile, in primo luogo, che la bimba del Mozart possa aver sofferto di dermatite oppure a causa di punture di insetti e che per questa ragione lo stesso Mozart le abbia somministrato per via epidermica un qualche medicamento. Sembrano dimostrare la veridicità di circostanze come queste, anzi, sia la dichiarazione scritta del responsabile sanitario della società Reggina Calcio che, soprattutto, la certificazione del medico brasiliano che ha avuto in cura nel corso dell'estate, prima della venuta in Italia di tutta la famiglia e dunque in epoca non sospetta, la bimba del Mozart (v. documentazione allegata all'appello). Appare del resto poco probabile che il calciatore, sia pure con l'ausilio dello staff medico della società di appartenenza, possa aver inventato una versione dei fatti nella quale collocare una patologia inesistente, la necessità non di altra forma di terapia che di pomata da spalmare sull'epidermide, una pomata adatta per quella patologia e contenente per l'appunto la sostanza riscontratagli e, da ultimo, la possibilità medico-scientifica che detta sostanza possa essere assunta anche da chi la somministra. Senza dire che il Mozart, se davvero avesse voluto congegnare dal nulla una tesi difensiva come questa, avrebbe potuto attribuire a se stesso la malattia da curare invece che chiamare in causa la propria bimba e porsi nelle condizioni di ricercare riscontri più difficili, col rischio di essere smentito.

Sono proprio il coinvolgimento della figlia e la presenza di riscontri su questo punto che attribuiscono alla versione dei fatti proposta dagli appellanti un buon indice di attendibilità. Ha riferito il Mozart, infatti, di avere somministrato la pomata alla figlia anche il giorno prima della gara con il Milan (da tale vicinanza con il prelievo del giorno successivo la sua positività): gliel'aveva somministrata anche trovandosi a Milano perché la famiglia lo aveva accompagnato. E lo aveva accompagnato per la sosta che sarebbe seguita alle gare del 3 ottobre e per il permesso che la Reggina Calcio avrebbe concesso ai calciatori. Ebbene, è circostanza che risponde al vero non solo che il campionato di calcio ha fatto registrare una giornata di sosta successivamente al turno del 3.10.2004, ma anche che la famiglia del Mozart, bimba compresa, lo ha seguito a Milano da Reggio Calabria per la trasferta del 3 ottobre. Dimostrano la venuta a Milano del Mozart, della moglie Isabella e della figlia Manoela la copia dei biglietti aerei della compagnia Air One prodotta dagli appellanti; biglietti dai quali risulta il viaggio da Reggio Calabria a Milano del Mozart e dei suoi familiari il 2.10.2004.

Alla luce di emergenze probatorie come questa non par dubbio che viene meno ogni esigenza di sospensione cautelare dell'atleta da ogni attività sportiva, dal momento che la positività alla sostanza proibita appare con ogni verosimiglianza collegata non alla volontà di potenziare artificiosamente le proprie capacità atletiche, ma alla necessità di curare una patologia della propria figlia ed alla casualità di averla curata attraverso la somministrazione di una certa pomata. La sospensione del Mozart appare ancor meno opportuna ove si consideri una ulteriore circostanza; ove si consideri, cioè, che in assenza di conferma dell'esito delle prime analisi non è possibile stabilire se il livello di positività al betametasona del calciatore non sia compatibile con le modalità di assunzione da questi riferita.

Ferme, dunque, le valutazioni e le eventuali ulteriori iniziative degli Organi competenti (sotto il profilo di cui al combinato disposto degli artt. 12 comma 5 e 4 comma 4 del Regolamento Antidoping), ritiene questa Commissione che la disposta sospensione cautelare del Mozart debba essere revocata.

Non può essere accolta, invece, l'ulteriore richiesta dell'appellante di proscioglimento nel merito. Non può esserlo difettando al momento l'instaurazione da parte della Procura Antidoping di procedimento disciplinare ed il relativo giudizio della competente Commissione di primo grado. Non essendo consentito a questa Commissione, in ogni caso, investita in relazione alla (sola) sospensione di una misura cautelare disposta ex art. 15 comma 1 del Regolamento Antidoping, occuparsi del merito della questione in relazione (eventuale) decisione di primo grado non portata alla sua cognizione.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Mozart, revoca il provvedimento di sospensione cautelare. Dispone la restituzione della tassa versata.

- 6 - RECLAMO DELL'U.S. GRICIGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DEI QUALI PUNTI 2 DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 E PUNTI 2 DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)
- 7 - RECLAMO DELLA U.S. E. ZUPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)
- 8 - RICORSO DEL SIG. MELESE SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)
- 9 - RECLAMO DEL SIG. ZANFAGNA SEVERINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)
- 10 - RECLAMO DEL SIG. AQUILANTE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO**

SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Off. n. 33 del 25.10.2004)

A seguito della denuncia sporta all'Ufficio Indagini ed al Comitato Regionale Campania dal sig. Tanania Salvatore, Presidente della società Real Aversa, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla società U.S. E. Zupo di Teano nel corso della gara disputata in data 17.3.2004 con l'U.S. Gricignano Calcio di Gricignano d'Aversa, consistiti nell'aver volutamente favorire quest'ultima società, in particolare sostituendo maliziosamente al minuto 41° del secondo tempo, sul risultato di 1 a 1, il calciatore Squillaciotti (classe 85) con il calciatore De Iorio (classe 80), contravvenendo alla normativa sull'impegno dei calciatori "giovani" e determinando, di conseguenza, la vittoria della gara da parte del Gricignano Calcio a seguito dell'irrogazione a proprio carico della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, esperiti gli opportuni accertamenti istruttori da parte dell'Ufficio Indagini, in data 21 luglio 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania: 1) i Sigg.ri Silvio Melese e Severino Zanfagna, rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore dell'U.S. E. Zupo, ed Andrea Aquilante, Presidente dell'U.S. Gricignano Calcio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1, 2 e 6, e 1, comma 1, C.G.S., per avere posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della citata gara; 2) le società E. Zupo e Gricignano Calcio, a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta, ai sensi degli artt. 2, comma 4; 6, comma 3, e 9, comma 3, C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri Presidenti ed al Dirigente dell'U.S. E. Zupo.

All'udienza del 5.8.2004, avanti all'adita Commissione Disciplinare, presenti i soggetti deferiti, assistiti dai rispettivi legali di fiducia, ed il sostituto Procuratore Federale, il difensore del Sig. Zanfagna eccepiva, fra l'altro, la mancata notificazione dell'atto di deferimento al proprio assistito, talché la Commissione Disciplinare, riconosciuta fondata l'eccezione, disponeva lo stralcio della posizione procedurale del predetto, con rinvio degli atti alla Procura Federale, per gli adempimenti conseguenti di sua competenza.

Per quanto riguarda i restanti soggetti deferiti, la Commissione Disciplinare, uditi i difensori delle parti ed il sostituto Procuratore Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 agosto 2004 ha inflitto agli stessi le seguenti sanzioni: 1) quanto a Melese Silvio, l'inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 2) quanto ad Aquilante Andrea, l'inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 3) quanto all'U.S. E. Zupo, la penalizzazione di punti quattro in classifica da scontare nella stagione sportiva 2004/2005; 4) quanto all'U.S. Gricignano Calcio, la penalizzazione di punti quattro in classifica da scontare nella stagione sportiva 2004/2005.

Avverso tale delibera, con separati e tempestivi atti, hanno proposto appello avanti a questa Commissione tutti i soggetti sanzionati, chiedendone l'annullamento per vizi del giudizio e della procedura di deferimento, e comunque per insussistenza delle violazioni loro ascritte.

In particolare, tutti gli appellanti hanno eccepito la nullità del giudizio di primo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare, per violazione del principio del contraddittorio, che sarebbe stata causata dall'illegittima decisione dell'organo giudicante di stralciare la posizione processuale dello Zanfagna.

Questa Commissione, con delibera pubblicata sul C.U. 8/C del 13.9.2004, previa riunione degli appelli separatamente proposti, ha accolto gli stessi sotto l'assorbente profilo dell'eccepita nullità del giudizio di primo grado ed ha disposto, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla medesima Commissione Disciplinare che l'aveva emessa, per un nuovo esame del merito del giudizio nel pieno ed unitario contraddittorio di tutti i soggetti deferiti.

In sede di rinnovazione del giudizio, nella pienezza del contraddittorio dei soggetti deferiti, la Commissione Disciplinare, esperiti i necessari atti di istruzione probatoria, uditi all'udienza del 22.10.2004 i difensori delle parti, rigettate le diverse eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle stesse, con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 del 25 ottobre 2004 ha assunto le decisioni ed irrogato le sanzioni dettagliatamente indicate in epigrafe.

La Commissione medesima ha infatti ritenuto, come si evince dalla motivazione della citata delibera, che la sostituzione sospetta, avvenuta nel corso della gara nelle file dell'U.S. E. Zupo, non potesse considerarsi un errore compiuto dall'allenatore della stessa, dovendosi invece reputare che la medesima sostituzione sia stata la conseguenza di un'intenzionale volontà tesa a danneggiare la società E. Zupo, strumentale a quella di favorire l'U.S. Gricignano Calcio.

Secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Commissione Disciplinare, infatti, detta sostituzione non sarebbe avvenuta in circostanza tranquille e normali, ma avrebbe costituito l'epilogo di una serie di comportamenti quanto meno anomali posti platealmente in essere dall'allenatore e dal dirigente accompagnatore dell'U.S. E. Zupo, che avrebbero avuto a bordo campo un contrasto molto acceso, conclusosi con l'allontanamento dalla panchina dell'allenatore e con la successiva più volte citata sostituzione ordinata dal dirigente accompagnatore.

Anche le dichiarazioni rese dal Commissario di Campo all'Ufficio Indagini confermerebbero, sempre secondo la Commissione Disciplinare, tale ricostruzione dei fatti, avendo lo stesso riferito di aver notato, poco prima della sostituzione sospetta, una discussione piuttosto animata tra il dirigente accompagnatore e l'allenatore dell'U.S. E. Zupo.

Sempre il Commissario di Campo, inoltre, riferisce come immediatamente dopo il termine della gara notò negli spogliatoi il dirigente dell'U.S. Gricignano Calcio con il reclamo avverso la regolarità della gara, relativo alla più volte ricordata sostituzione, già predisposto.

D'altro canto, le giustificazioni al proprio operato dello Zanfagna, che materialmente provvide ad ordinare la sostituzione, non appaiono secondo il giudizio della Commissione Disciplinare attendibili, non potendosi dare credito alla tesi secondo la quale egli avrebbe mal interpretato e maldestramente eseguito le direttive che l'allenatore, prima di abbandonare il campo, gli avrebbe impartito in ordine alle sostituzioni da effettuare.

Avverso la suddetta delibera, con atti ritualmente comunicati, hanno separatamente proposto appello avanti a questa Commissione d'Appello Federale, previo tempestivo preannuncio dello stesso e richiesta degli atti del procedimento, l'U.S. Gricignano Calcio, il Sig. Silvio Melese, il Sig. Severino Zanfagna, l'U.S. E. Zupo ed il Sig. Andrea Aquilante, tutti sostanzialmente affidando il proprio gravame alle medesime censure.

In particolare i ricorrenti denunciano: 1) nullità del giudizio di primo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare per erronea e/o incompleta verbalizzazione degli atti di causa; 2) nullità dell'intera procedura di deferimento per: a) mancata rinnovazione dell'atto di deferimento da parte della Procura Federale; b) mancata precisazione, nell'atto di deferimento del 21.7.2004, del titolo di responsabilità ascritto alla società (per ciò che concerne gli appelli proposti dal Gricignano e dallo Zupo); c) violazione dell'art. 27, comma 8, C.G.S.; 3) infondatezza nel merito delle accuse oggetto di deferimento.

Concludono gli appellanti chiedendo in via preliminare la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e dell'intera procedura di deferimento; nel merito il proscioglimento da qualunque addebito con conseguente annullamento delle sanzioni loro inflitte dalla Commissione Disciplinare; in via di estremo subordine una congrua riduzione delle sanzioni medesime.

Alla riunione dell'8.11.2005 questa Commissione ha proceduto all'audizione del rappresentante della Procura Federale, delle parti e dei loro legali di fiducia e, previa riunione dei gravami separatamente proposti, ha posto gli stessi in decisione.

Reputa la Commissione d'Appello Federale che nessuno degli appelli interposti meriti accoglimento, dovendosi in questa sede integralmente confermare l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania.

Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari proposte dagli appellanti.

La prima di esse concerne la pretesa nullità del giudizio di primo grado avanti alla Commissione Disciplinare per erronea e/o incompleta verbalizzazione degli atti del procedimento.

La censura è priva di fondamento, non solo per essere la stessa fondata su mere asserzioni, prive di positivo riscontro probatorio, ma anche soprattutto per l'assorbente circostanza che gli appellanti, nel formulare l'eccezione in esame, non specificano affatto, né d'altronde avrebbero potuto farlo, quale concreto pregiudizio di natura processuale essi abbiano risentito dall'ipotetica (e comunque non provata) circostanza allegata, né l'eventuale lesione o compressione del diritto di difesa, che dalla stessa sarebbe loro derivata. Senza contare, ad ogni buon conto, che le denunciate omissioni, anche laddove si fossero effettivamente verificate, non apparirebbero comunque poste in essere in violazione di alcuna specifica norma federale.

La seconda delle proposte eccezioni, quella sulla quale gli appellanti fondano la richiesta di declaratoria di nullità dell'intera procedura di deferimento, in tutti i suoi vari ed articolati motivi, appare parimenti infondata e non merita accoglimento.

Per ciò che concerne il rilievo della mancata rinnovazione dell'atto di deferimento da parte della Procura Federale anteriormente alla celebrazione del nuovo giudizio di merito avanti alla Commissione Disciplinare, occorre osservare che il motivo per il quale questa C.A.F. ha annullato la prima delibera di quest'ultimo Organo di Giustizia Sportiva trovava fondamento nella constatazione che lo stralcio operato dallo stesso nel corso del primo giudizio in ordine alla posizione processuale dello Zanfagna, al quale a quella data non era stato notificato alcun atto di deferimento, aveva privato tale giudizio da una parte necessaria al fine dell'unitaria e corretta ricostruzione degli accadimenti, anche tenuto conto dell'unicità del fatto storico oggetto di giudizio e dell'integrale dipendenza da esso di tutte le violazioni ascritte ai soggetti deferiti, ivi compreso naturalmente lo Zanfagna, ciò imponendo che il giudizio diretto al loro accertamento fosse svolto unitariamente, nel pieno contraddittorio di tutti i soggetti deferiti, pena l'irrimediabile compressione del loro diritto di difesa, per violazione del principio dell'unitarietà del contraddittorio medesimo.

Alla luce di tali argomentazioni, non può non prendersi atto di come allo Zanfagna, in esito al provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare alla riunione del 5.8.2004 (che aveva disposto lo stralcio della sua posizione processuale, con rinvio degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti consequenziali) fosse stato comunque notificato l'atto di deferimento del Procuratore Federale del 9.9.2004; inoltre, dopo l'annullamento della prima sua delibera, la Commissione Disciplinare, prima di procedere alla celebrazione del nuovo giudizio di merito ed in vista della seduta del 22.10.2004, ha provveduto in data 3.9.2004 a comunicare a tutte le parti del procedimento, ivi compreso lo Zanfagna, un atto di contestazione che ricostruiva puntualmente tutte le varie fasi della vicenda e lo svolgimento del procedimento e dava espressamente atto di tutte le contestazioni di cui le parti erano chiamate a rispondere, tenendo anche conto di quanto stabilito da questa Commissione d'Appello nella precedente sua delibera.

In un tale contesto, quindi, nessuna necessità di un ulteriore e specifico atto di deferimento può essere ravvisata, essendo state le parti ampiamente e puntualmente edotte circa le contestazioni, delle quali erano chiamate a rispondere, e non potendosi ravvisare nella descritta vicenda procedurale alcuna lesione o illegittima compressione del diritto di difesa delle parti stesse, né alcuna violazione delle regole in materia di pienezza del contraddittorio.

Tutti gli appellanti hanno poi eccepito la violazione dell'art. 27, comma 8, C.G.S., per essersi, a loro dire, gli atti d'indagine relativi al presente procedimento conclusi oltre il limite indicato dalla citata norma, vale a dire l'inizio della stagione sportiva successiva a quella nella quale i fatti denunciati si sono verificati.

L'eccezione è priva di pregio. Per costante giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale, infatti, e come peraltro correttamente osservato nell'impugnata delibera, il termine previsto dall'art. 27, comma 8, C.G.S., deve intendersi riferito alle indagini in senso stretto, cioè ai veri e propri atti di istruzione probatoria - atti che nella fattispecie si sono sicuramente conclusi entro il termine della stagione sportiva - a nulla rilevando che l'Ufficio Indagini, espletate tempestivamente le proprie attività, rassegni poi la propria relazione alla Procura Federale successivamente allo scadere del termine suddetto.

L'U.S. Gricignano Calcio e l'U.S. E. Zupo, infine, nei propri appelli hanno eccepito, sempre fra i motivi di nullità dell'intera procedura di deferimento, la mancata precisazione, nell'atto del 21.7.2004, del titolo di responsabilità loro ascritto.

Sul punto giova sottolineare come le stesse società appellanti riconoscano che nell'atto di deferimento a loro carico risultino individuati tutti e tre i tipi di responsabilità previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (diretta, oggettiva e presunta), mentre dalla delibera impugnata si ricava il fatto, incontestato dalle società appellanti, che il Sostituto Procuratore Federale, nel corso della seduta della Commissione Disciplinare, abbia ribadito lo specifico titolo della responsabilità per il quale ciascuna delle società era chiamata a rispondere dei fatti commessi - diretta e oggettiva l'U.S. E. Zupo, presunta l'U.S. Gricignano Calcio - come anche si ricava dalla lettura coordinata della motivazione e delle conclusioni dell'atto di deferimento.

Da questo punto di vista, dunque, non può accedersi in alcun modo all'argomentazioni sulla quale le società appellanti fondano la propria eccezione, vale a dire che per consentire il regolare esercizio del diritto di difesa da parte del deferito l'accusa deve essere formulata in modo chiaro ed inequivocabile, poiché nel caso di specie nessuna lesione del diritto di difesa delle società deferite si è verificato, posto che l'atto di deferimento in esame, a tutto voler concedere, peccava per eccesso, e non certo per difetto, nel senso che nessun nuovo titolo di responsabilità o nessun nuovo fatto è stato tardivamente contestato ai soggetti deferiti, essendosi in sede di udienza la Procura Federale correttamente e doverosamente limitata a precisare, fra quelli indicati nell'atto di deferimento, quale fosse lo specifico titolo della responsabilità da ascrivere a ciascuna delle società deferite, circoscrivendo quindi, e non aumentando, gli addebiti nei confronti delle stesse. Peraltro, come ben ha osservato la Commissione Disciplinare nell'impugnata delibera, tale limitazione del titolo di responsabilità contestato a ciascuna delle due società ben poteva evincersi dalla coordinata lettura della motivazione e delle conclusioni dell'atto di deferimento, ragione per cui non può non ribadirsi come non sia assolutamente ravvisabile nel procedimento *de quo* nessun elemento lesivo del diritto di difesa delle società deferite e come, conseguentemente, le eccezioni sul punto sollevate dalle stesse debbano essere, nel loro complesso, disattese.

Venendo ora all'esame del merito della vicenda, deve essersene come dalle risultanze delle indagini svolte dal preposto Ufficio Federale, nonché dagli atti istruttori compiuti nel corso del giudizio di primo grado emerga con ogni chiarezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti loro ascritti, dei quali gli stessi sono chiamati a rispondere ai diversi titoli di responsabilità loro rispettivamente contestata dalla Procura Federale, come risultante dalla decisione impugnata.

Se, infatti, è vero delle indagini compiute e dall'istruttoria svolta non è emersa la piena prova dell'accordo volto a porre in essere l'illecito sportivo contestato ai soggetti deferiti, è pur vero che dalla precisa ricostruzione degli elementi e delle circostanze di fatto effettuata è possibile ricavare una serie di indizi univoci, gravi, precisi e concordanti, sui

quali è possibile fondare un giudizio di colpevolezza dei soggetti incolpati, il cui grado di probabilità va ben oltre quello della verosimiglianza, avvicinandosi notevolmente a quello della certezza presuntiva.

Dal punto di vista fattuale, invero, appare del tutto inverosimile la ricostruzione prospettata dalla difesa dei deferiti, in particolare da quelle dell'U.S. E. Zupo, del Melese e dello Zanfagna, non potendosi accedere alla tesi secondo la quale la sostituzione sospetta sarebbe stato il frutto di una svista dei soggetti presenti sulla panchina della società, dopo che dalla stessa si era allontanato l'allenatore. Le circostanze riferite dal Commissario di Campo, e quelle ulteriori emerse dagli atti d'indagine compiuti, convergono infatti nella direzione contraria, vale a dire quella della volontarietà della condotta posta in essere dai dirigenti dell'U.S. E. Zupo; accertato presuntivamente, in base ai surrichiamati indizi - gravi, precisi e concordanti - l'elemento soggettivo degli agenti, non può che presumersi ulteriormente, con elevatissimo grado di verosimiglianza, lo scopo della condotta dagli stessi posta in essere, non potendosi reputare, secondo logica e in base all'*id quod plerumque accidit*, che la stessa fosse diretta unicamente, e peraltro senza motivo alcuno, a danneggiare la propria squadra e dovendosi conseguentemente dare per certo che il fine diretto e precipuo della condotta medesima fosse quello di avvantaggiare l'U.S. Gricignano Calcio.

Nei confronti delle parti deferite e chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, quindi, sono emersi concordanti ed univoci elementi di colpevolezza; dell'illecito sportivo compiuto dagli stessi, in guisa delle argomentazioni testè illustrate, deve essere chiamato a rispondere anche chi di tale illecito ha di fatto beneficiato, traendo vantaggio dallo stesso, vale a dire l'U.S. Gricignano Calcio, che a norma dell'art. 9, comma 3, C.G.S. deve essere considerato presunto responsabile dell'illecito stesso, commesso a suo vantaggio da persone estranee alla società.

D'altro canto, l'*iter* logico e motivazionale con il quale la Commissione Disciplinare è pervenuta, nell'impugnata delibera, all'accertamento ed all'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti in ordine ai fatti comportanti illecito sportivo loro contestati dalla Procura Federale appare immune da qualsiasi vizio, dovendosi in questa sede accedere alle ricostruzioni in fatto operata dal giudice di prime cure, nonché alle conseguenze, sul piano giuridico, che lo stesso ha tratto dai fatti accertati. In contrario senso, nessuna delle eccezioni sollevate dagli appellanti appare meritevole di accoglimento.

Accertata e dichiarata, quindi, la responsabilità, ai diversi titoli in precedenza illustrati, di tutti i soggetti deferiti per i fatti loro contestati, costituenti illecito sportivo, questa Commissione d'Appello Federale reputa congrue, in considerazione della gravità dei fatti medesimi e delle conseguenze che dagli stessi sono scaturite, la misura delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare a tutti i soggetti deferiti, dovendo tali sanzioni essere in questa sede integralmente confermate.

Per questi motivi la C.A.F., previa riunione degli stessi, respinge gli appelli come in epigrafe proposti dall'U.S. Gricignano Calcio, dal Sig. Melese Silvio, dal Sig. Zanfagna Severino, dall'U.S. E. Zupo e dal Sig. Aquilante Andrea. Ordina incamerarsi le tasse reclamo.

11 - RECLAMO DELLA U.S. GRICIGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DEI QUALI PUNTI 2 DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 E PUNTI 2 DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 COMMA 3 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)

12 - RECLAMO DEL SIG. DELL'AVERSANA GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)

A seguito della denuncia sporta dal Presidente della società *Giovani Recale* all'Ufficio Indagini ed al Comitato Regionale Campania concernente il tentativo di illecito sportivo perpetrato ai danni della medesima società in relazione alla gara disputata con l'U.S. *Gricignano di Gricignano d'Aversa* in data 14.3.2004, esperiti gli opportuni accertamenti istruttori da parte dell'Ufficio Indagini, in data 5 luglio 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania: 1) *Gennaro Dell'Aversana*, tesserato per la società *Pol. Succivo* e fratello di *Edoardo Dell'Aversana*, dirigente dell'U.S. *Gricignano*, per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, e 1, comma 1, C.G.S., per avere telefonato al calciatore *Giuseppe Altobelli*, tesserato per la società *Giovani Recale*, prima della suddetta gara, promettendogli un regalo in cambio del suo scarso impegno nella gara medesima; 2) l'U.S. *Gricignano* per rispondere, in relazione ai suddetti fatti, delle medesime violazioni ascritte al *Dall'Aversana*; 3) la *Pol. Succivo*, per rispondere, sempre in relazione ai citati fatti, della violazione di cui all'art. 2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, *Gennaro Dell'Aversana*.

All'udienza del 5.8.2004, avanti all'adita Commissione Disciplinare, la difesa dell'U.S. *Gricignano* eccepiva, fra l'altro, la genericità e l'erroneità delle violazioni contestate alla società deferita, nonché la mancata indicazione del titolo della responsabilità della società medesima nell'atto di deferimento.

Con ordinanza resa alla medesima udienza la Commissione Disciplinare respingeva la suddetta eccezione preliminare, rilevando, fra l'altro, che "in ordine alla questione relativa alla rubrica di deferimento, è agevole determinare, dall'esame testuale degli atti, che... per quanto attiene alla U.S. *Gricignano*, secondo quanto espressamente indicato nell'atto di deferimento, la contestazione si riferisce alla lettera dell'art. 6, comma 2, C.G.S. relativa alla responsabilità oggettiva della società", disponendo di procedersi oltre nella trattazione dell'udienza.

Uditi i difensori delle parti ed il sostituto Procuratore Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 agosto 2004 la Commissione Disciplinare ha inflitto ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: 1) quanto a *Gennaro Dell'Aversana*, l'inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 2) quanto all'U.S. *Gricignano*, la penalizzazione di punti quattro in classifica, di cui due da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 ed i residui due, ritenuta l'inefficacia della sanzione per la stagione 2003/2004, da scontare nella stagione 2004/2005; 3) quanto alla *Pol. Succivo*, la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2004/2005, oltre all'ammenda di € 1.000,00.

Avverso tale delibera, con separati e tempestivi atti, hanno proposto appello avanti a questa Commissione tutti i soggetti sanzionati, chiedendone l'annullamento per vizi del giudizio e della procedura di deferimento, e comunque per insussistenza delle violazioni loro ascritte.

In particolare, l'U.S. *Gricignano* ha eccepito nel proprio appello la nullità dell'atto di deferimento della Procura Federale nei suoi confronti, per genericità ed inesattezza dei capi di imputazione, non potendosi a suo dire dallo stesso deferimento evincere il titolo della responsabilità ascritta alla società.

Questa Commissione, con delibera pubblicata sul C.U. 8/C del 13.9.2004, previa riunione degli appelli separatamente proposti, ha accolto gli stessi sotto l'assorbente profilo

dell'eccepita nullità dell'atto di deferimento ed ha disposto, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., l'annullamento della decisione impugnata per difetto di contraddittorio, con rinvio alla medesima Commissione Disciplinare che l'aveva emessa per un nuovo esame del merito del giudizio.

In sede di rinnovazione del giudizio, la Commissione Disciplinare, esperiti i necessari atti di istruzione probatoria, uditi all'udienza del 22.10.2004 il rappresentante della Procura Federale e i difensori delle parti, rigettate le diverse eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle stesse, con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 del 25 ottobre 2004 ha assunto le decisioni ed irrogato le sanzioni dettagliatamente indicate in epigrafe, prosciogliendo da ogni addebito la Pol. Succivo.

La Commissione medesima ha infatti ritenuto, come si evince dalla motivazione della citata delibera, che dai fatti di causa, come accertati dall'Ufficio Indagini e come risultanti all'esito degli incombenti istruttori svolti, risulterebbe con evidenza il tentativo di illecito sportivo posto in essere dai soggetti deferiti, essendo emersi a carico degli stessi elementi univoci di colpevolezza in ordine ai fatti loro contestati dalla Procura Federale, dei quali gli stessi sono chiamati a rispondere a titolo di responsabilità diretta (il Dell'Aversana) e presunta (l'U.S. Gricignano).

Secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Commissione Disciplinare, infatti, la denuncia presentata dal Presidente della società *Giovani Recale* avrebbe trovato ampio e pieno riscontro nelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dai calciatori *Altobelli* e *Nocera*, i quali avrebbero sostanzialmente confermato, il primo di essere stato raggiunto da una telefonata del Dell'Aversana, che gli prometteva un compenso per non impegnarsi nella gara contro il Gricignano, il secondo che il Presidente dell'*Acerrana*, società estranea a qualsiasi interesse nella gara *de qua*, militando in altro campionato, gli aveva riferito che nell'ambiente calcistico circolava voce di un presunto impegno dell'allenatore della società *Giovani Recale*, il Sig. *Stellato*, per combinare il risultato della gara contro l'U.S. Gricignano.

Inoltre, sempre secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare, il lunedì successivo alla gara, allorché il Presidente della società *Giovani Recale* convocò i propri calciatori per rendergli noto l'allontanamento dell'allenatore, per i motivi di cui sopra, un altro calciatore, *Antonio Graus*, gli riferì che anch'egli era stato avvicinato dal collega *Rocco Anatriello*, molto legato allo *Stellato* ed ex del Gricignano, il quale gli aveva riferito di essere stato contattato per conoscere il numero di telefono dello stesso *Graus*.

D'altro canto, le motivazioni addotte dal Dall'Aversana a giustificazione della propria telefonata al calciatore *Altobelli*, la cui effettuazione non è stata negata, non appaiono secondo il giudizio della Commissione Disciplinare attendibili, non potendosi dare credito alla tesi secondo la quale egli avrebbe chiamato il calciatore per tentare di tranquillizzare gli animi dei protagonisti della gara, al fine di evitare il ripetersi degli incidenti che si erano verificati nel corso della gara disputata dalle squadre nel girone di andata del campionato.

Avverso la suddetta delibera, con atti ritualmente comunicati, hanno separatamente proposto appello avanti a questa Commissione d'Appello Federale, previo tempestivo preannuncio dello stesso e richiesta degli atti del procedimento, l'U.S. Gricignano e il Gennaro Dell'Aversana, entrambi sostanzialmente affidando il proprio gravame alle medesime censure.

In particolare i ricorrenti denunciano: 1) nullità del giudizio di primo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare per: a) violazione del diritto di difesa (per ciò che concerne l'appello proposto dal Dall'Aversana); b) erronea e/o incompleta verbalizzazione degli atti di causa; 2) nullità dell'intera procedura di deferimento per: a) mancata notifica dell'atto di deferimento 5.7.2004 (per ciò che concerne l'appello proposto dal Dall'Aversana); b) mancata rinnovazione dell'atto di deferimento da parte della Procura Federale; c) genericità ed inesattezza dei capi d'imputazione contenuti nel primo deferimento (per ciò che concerne l'appello proposto dall'U.S. Gricignano); d) violazione dell'art. 27, comma 8, C.G.S.; 3) infondatezza nel merito delle accuse oggetto di deferimento.

Concludono gli appellanti chiedendo in via preliminare la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e dell'intera procedura di deferimento; nel merito il proscioglimento da qualunque addebito con conseguente annullamento delle sanzioni loro inflitte dalla Commissione Disciplinare; in via di estremo subordine una congrua riduzione delle sanzioni medesime.

Alla riunione dell'8.11.2005 questa Commissione ha proceduto all'audizione del rappresentante della Procura Federale, delle parti e dei loro legali di fiducia e, previa riunione dei gravami separatamente proposti, ha posto gli stessi in decisione.

Reputa la Commissione d'Appello Federale che nessuno degli appelli interposti meriti accoglimento, dovendosi in questa sede integralmente confermare l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania.

Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari proposte dagli appellanti.

La prima di esse concerne la pretesa nullità del giudizio di primo grado avanti alla Commissione Disciplinare sotto due distinti profili: a) per violazione del diritto di difesa del Dell'Aversana, in quanto la Commissione Disciplinare non ha accolto la di lui richiesta di ammissione di prova testimoniale, erroneamente reputando l'istanza tardiva e comunque la prova irrilevante. Tale eccezione è palesemente infondata, essendo precetto recepito dalla comune cultura giuridica che qualora un termine da calcolarsi a ritroso, come quello di cui all'art. 37, comma 2 C.G.S. ("fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento") scada in giorno festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno feriale antecedente - e non posticipata al primo giorno feriale successivo, come preteso dall'appellante - con le conseguenze che del tutto corretta sul punto è stata la decisione della Commissione Disciplinare, poiché l'istanza di ammissione della prova avrebbe dovuto essere formulata dalla difesa del Dell'Aversana entro il termine del 16.10.2004, e non del 18.10.2004, come accaduto. In ogni caso, la valutazione della Commissione Disciplinare di irrilevanza della prova dedotta appare sorretta da congrua e logica motivazione; b) per erronea e/o incompleta verbalizzazione degli atti del procedimento. Anche questa censura è destituita di fondamento, non solo per essere la stessa fondata su mere asserzioni, prive di positivo riscontro probatorio, ma anche soprattutto per l'assorbente circostanza che gli appellanti, nel formulare l'eccezione in esame, non specificano affatto, né d'altronde avrebbero potuto farlo, quale concreto pregiudizio di natura processuale essi abbiano risentito dall'ipotetica (e comunque non provata) circostanza allegata, né l'eventuale lesione o compressione del diritto di difesa, che dalla stessa sarebbe loro derivata. Senza contare, ad ogni buon conto, che le denunciate omissioni, anche laddove si fossero effettivamente verificate, non apparirebbero comunque poste in essere in violazione di alcuna specifica norma federale.

La seconda delle proposte eccezioni, quella sulla quale gli appellanti fondano la richiesta di declaratoria di nullità dell'intera procedura di deferimento, in tutti i suoi vari ed articolati motivi, appare parimenti infondata e non meritevole di accoglimento: a) per ciò che concerne il profilo della mancata notifica al Dall'Aversana dell'atto di deferimento del 5.7.2004, non può non rilevarsi, così come esattamente ha fatto la Commissione Disciplinare nella delibera impugnata, che l'eccezione è del tutto intempestiva, anche solo in considerazione del fatto che il Dell'Aversana ha comunque partecipato al precedente giudizio avanti alla Commissione Disciplinare (quello conclusosi con la delibera del 7.8.2004, poi annullata da questa C.A.F.), impugnandone la delibera conclusiva, e che allo stesso è stata poi regolarmente comunicato dalla Commissione Disciplinare in sede di rinnovazione del giudizio, il nuovo atto di contestazione 23.9.2004; b) quanto al rilievo della mancata rinnovazione dell'atto di deferimento da parte della Procura Federale anteriormente alla celebrazione del nuovo giudizio di merito avanti alla Commissione Disciplinare, occorre osservare che dopo l'annullamento della prima sua delibera da parte di questa C.A.F., la Commissione Disciplinare, prima di procedere alla celebrazione del nuovo giudizio di merito ed in vista della seduta dell'8.10.2004 (poi rinviata al 22.10.2004), ha provveduto a comunicare a tutte le parti del

procedimento il proprio atto di contestazione 23.9.2004, che ricostruiva puntualmente tutte le varie fasi della vicenda e lo svolgimento del procedimento, dando espressamente atto di tutte le contestazioni di cui le parti erano chiamate a rispondere, mediante il riferimento non solo all'atto di deferimento della Procura Federale del 5.7.2004, ma anche e soprattutto a quanto stabilito da questa Commissione d'Appello nella precedente sua delibera del 13.9.2004, e quindi contestando specificamente al Dall'Aversana ed all'U.S. Gricignano di aver posto in essere comportamenti contrari alle norme regolamentari, dei quali erano chiamati a rispondere, il primo a titolo di responsabilità diretta, la seconda a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9, comma 3, C.G.S. In un tale contesto, quindi, nessuna necessità di un ulteriore e specifico atto di deferimento può essere ravvisata, essendo state le parti ampiamente e puntualmente edotte circa le contestazioni, delle quali erano chiamate a rispondere, e non potendosi ravvisare nella descritta vicenda procedurale alcuna lesione o legittima compressione del diritto di difesa delle parti stesse, né alcuna violazione delle regole in materia di pienezza del contraddittorio. Identiche argomentazioni, poi, valgono anche a dimostrare l'infondatezza dell'ulteriore eccezione, sollevata dall'U.S. Gricignano, circa una pretesa genericità ed inesattezza dei capi di imputazione contenuti nel primo atto di deferimento a suo carico; c) infine, quanto al profilo della pretesa violazione dell'art. 27, comma 8, C.G.S., per essersi, a dire degli appellanti, gli atti d'indagine relativi al presente procedimento conclusi oltre il limite indicato dalla citata norma, vale a dire l'inizio della stagione sportiva successiva a quella nella quale i fatti denunciati si sono verificati, non può che rilevarsi come l'eccezione sia prova di pregio. Per costante giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale, infatti, e come peraltro correttamente osservato nell'impugnata delibera, il termine previsto dall'art. 27, comma 8, C.G.S., deve intendersi riferito alle indagini in senso stretto, cioè ai veri e propri atti di istruzione probatoria - atti che nella fattispecie si sono sicuramente conclusi entro il termine della stagione sportiva - a nulla rilevando che l'Ufficio Indagini, espletate tempestivamente le proprie attività, rassegni poi la propria relazione alla Procura Federale successivamente allo scadere del termine suddetto.

Venendo ora all'esame del merito della vicenda, deve osservarsi come dalle risultanze delle indagini svolte dal preposto Ufficio Federale, nonché dagli atti istruttori compiuti nel corso del giudizio di primo grado emerga con ogni chiarezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti loro ascritti, dei quali gli stessi sono chiamati a rispondere ai diversi titoli di responsabilità loro rispettivamente contestata dalla Procura Federale, come risultante dalla decisione impugnata.

Se, infatti, è vero che dalle indagini compiute e dall'istruttoria svolta non è emersa la piena prova dell'illecito sportivo contestato ai soggetti deferiti, è pur vero che dalla precisa ricostruzione degli elementi e delle circostanze di fatto effettuata, dai riscontri forniti dai soggetti ascoltati dall'Ufficio Indagini alla denuncia presentata dal Presidente dell'A.S. Giovanni Recale (in particolare i calciatori Altobelli e Nocera) è possibile ricavare una serie di indizi univoci, gravi, precisi e concordanti, sui quali fondare un giudizio di colpevolezza dei soggetti incolpati, il cui grado di probabilità va ben oltre quello della verosimiglianza, avvicinandosi notevolmente a quello della certezza presuntiva.

Dal punto di vista fattuale, invero, appare del tutto inverosimile la ricostruzione prospettata dalla difesa dei deferiti, in particolare da quelle del Dell'Aversana, non potendosi accedere alla tesi secondo la quale la telefonata da questi effettuata al calciatore dell'A.S. Giovanni Recale, Giuseppe Altobelli, avrebbe avuto come scopo quello di tranquillizzare lo stesso calciatore circa la possibilità di atteggiamenti ostili da parte dei tifosi dell'U.S. Gricignano, non solo, come ha correttamente rilevato la Commissione Disciplinare perché tale garanzia non rientrava nella disponibilità dell'autore della telefonata, ma anche e soprattutto perché se effettivamente l'obiettivo che il Dell'Aversana intendeva perseguire fosse stato quello dichiarato, lo stesso non si sarebbe certo dovuto e potuto realizzare con una isolata telefonata ad un calciatore.

Accertato presuntivamente, in base ai surrichiamati indizi - gravi, precisi e concordanti - l'elemento soggettivo dell'agente, non può che presumersi ulteriormente, con elevatissimo grado di verosimiglianza, lo scopo della condotta dallo stesso posta in essere, non potendosi non reputare, senza logica e in base all'*id quod plerumque accidit*, che essa fosse diretta unicamente ad avvantaggiare l'U.S. Gricignano, posto che il Dall'Aversana - all'epoca dei fatti Dirigente di altra società che nessun interesse poteva avere nella vicenda *de qua* - è risultato invece legato da vincoli di parentela ad un Dirigente della citata società, in particolare essendo fratello del Direttore Sportivo dell'U.S. Gricignano.

Appare del tutto verosimile, dunque, che il Dall'Aversana abbia agito nell'interesse della società "amica" U.S. Gricignano, la quale quindi, in ragione della regola sancita dall'art. 9, comma 3, C.G.S. ed in guisa del principio del *cui prodest*, è stata correttamente chiamata a rispondere nella fattispecie a titolo di responsabilità presunta, non potendosi peraltro accedere alla tesi difensiva della stessa, circa il superamento della presunzione di responsabilità, invero non essendo stata fornita dalla società stessa alcuna prova liberatoria circa il fatto che la società medesima non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato, né tale prova essendo emersa dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Indagini o dal dibattimento.

In conclusione, bene ha fatto la Commissione Disciplinare a giudicare che nei confronti del Dell'Aversana, chiamato a rispondere a titolo di responsabilità diretta, siano emersi concordanti ed univoci elementi di colpevolezza, non potendosi qui che ribadire che dell'illecito sportivo che lo stesso ha compiuto, in forza delle argomentazioni testè illustrate, deve essere chiamato a rispondere anche che di esso avrebbe potuto di fatto beneficiare, vale a dire l'U.S. Gricignano, che a norma dell'art. 9, comma 3, C.G.S. deve essere considerato presunto responsabile dell'illecito stesso, commesso a suo vantaggio da persone estranee alla società.

D'altro canto, l'*iter* logico e motivazionale con il quale la Commissione Disciplinare è pervenuta, nell'impugnata delibera, all'accertamento ed all'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti in ordine ai fatti comportanti illecito sportivo loro contestati dalla Procura Federale appare immune da qualsiasi vizio, dovendosi in questa sede accedere alle ricostruzioni in fatto operata dal giudice di prime cure, nonché alle conseguenze, sul piano giuridico, che lo stesso ha tratto dai fatti accertati. In contrario senso, nessuna delle eccezioni sollevate dagli appellanti appare meritevole di accoglimento.

Accertata e dichiarata, quindi, la responsabilità, ai diversi titoli in precedenza illustrati, di tutti i soggetti deferiti per i fatti loro contestati, costituenti illecito sportivo, questa Commissione d'Appello Federale reputa congrue, in considerazione della gravità dei fatti medesimi e delle conseguenze che dagli stessi sono scaturite, la misura delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare ai soggetti deferiti, dovendo tali sanzioni essere in questa sede integralmente confermate.

Per questi motivi la C.A.F., previa riunione degli stessi, respinge gli appelli come in epigrafe proposti dall'U.S. Gricignano Calcio e dal Sig. Gennaro Dell'Aversana. Ordina incamerarsi le tasse reclamo.

ORDINANZE

13 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNOR TOMBRIZZI MATTEO E CANUTO FEDERICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 17 del 15.10.2004)

La C.A.F. sospende la decisione dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale e rimette gli atti all'Ufficio Indagini per supplemento di accertamento, di ulteriori testimonianze e di ogni altro ai fini della ricostruzione dei fatti.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 17/C - RIUNIONE DELL'11 NOVEMBRE 2004

1 - RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSETTI LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 N. 9 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 134 del 5.11.2004)

Con nota del 5.11.2004 l'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnalava che il calciatore Rossetti Lorenzo della A.C. Cesena era risultato positivo al beta-metasonone in occasione della gara Cesena/Verona del 2.10.2004.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, preso atto di quanto sopra, disponeva la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore, come previsto, in via obbligatoria, dall'art. 15 comma 1 del Regolamento dell'attività antidoping.

Avverso tale decisione proponeva appello il Rossetti, che non contestava l'esito delle analisi. Si soffermava, invece, su altri aspetti della vicenda facendo presente, tra l'altro, che, il giorno precedente l'accertamento, aveva assunto la pomata "Gentalyn Beta", prescrittagli dai sanitari dell'ospedale "Bufalini" di Cesena, per curare una dermatite e aveva avvertito del fatto il medico sociale della società (che ha confermato la circostanza) che, a sua volta, aveva avvertito i medici incaricati dei controlli antidoping per la gara in esame e di conseguenza, chiedeva la revoca della sospensione cautelare.

Nella seduta dell'11.11.2004, il rappresentante della Procura antidoping ed il legale di fiducia dell'appellante concludevano come da separato verbale.

La C.A.F. ritiene che la ricostruzione della vicenda operata dall'appellante sia verosimile.

Questa conclusione è suffragata dal fatto che la pomata "Gentalyn Beta" è stata, effettivamente, prescritta dalla predetta struttura sanitaria pubblica di Cesena (vedi certificato in atti) per curare la dermatite dalla quale era afflitto il Rossetti e dalla circostanza che l'assunzione del farmaco è stata comunicata al medico sociale del Cesena e il giorno della gara e prima del sorteggio, ai medici incaricati del controllo antidoping (vedi modulo relativo firmato dall'ispettore medico della F.M.S.I. e dal medico sociale).

In questa situazione probatoria ritiene la C.A.F. che non sussistano le esigenze cautelari di sospensione dell'atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare collegata non alla volontà di potenziare artificialmente le proprie capacità atletiche ma, invece, alla necessità di curare una patologia con una pomata prescrittagli, come detto, da una struttura sanitaria pubblica.

Ferme restando le valutazioni e le eventuali ulteriori iniziative degli organi competenti (sotto il profilo del combinato disposto degli art. 12 comma 5 e 4 comma 4 del Regolamento antidoping) questa Commissione ritiene che la disposta sospensione cautelare del Rossetti debba essere revocata.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento di sospensione cautelare disposto dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti. Dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

2 - RECLAMO DELL'U.S. CATANZARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEL CALCIATORE DEI TOMMASO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 N. 9 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 133 del 5.11.2004)

Con nota del 5.11.2004 l'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnalava che il calciatore Dei Tommaso dell'U.S. Catanzaro era risultato positivo al betametasone in occasione della gara Albinoleffe/Catanzaro del 6.10.2004.

A seguito di ciò, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore, come previsto in via obbligatoria dall'art. 15 comma 1 del Regolamento dell'Attività Antidoping, attualmente vigente.

Avverso tale decisione proponeva appello l'U.S. Catanzaro, non contestando l'esito delle analisi e sostenendo la buona fede del suo tesserato nell'uso della pomata "Gentalyne Beta" (assunta per contrastare una "follicolite regione barba") così come prescritto da un ospedale di Catanzaro.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché proposto un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 15 comma 3 del predetto Regolamento antidoping, che prevede, nel procedimento cautelare nella materia che ci occupa, la possibilità dell'appello da parte del solo interessato e non della società di appartenenza.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Catanzaro, ai sensi dell'ex art. 15, comma 3, del Regolamento dell'Attività Antidoping della F.I.G.C. ed ordina l'incameramento della tassa versata.

3 - RECLAMO DEL CALCIATORE VANTAGGIATO DANIELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 N. 9 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Off. n. 135 del 5.11.2004)

Con nota del 5.11.2004, l'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnalava che il calciatore Vantaggiato Daniele era risultato positivo al betametasone in occasione della gara Crotone/Torino del 6.10.2004.

A seguito di ciò la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore, come previsto, in via obbligatoria, dall'art. 15 comma 1 del Regolamento dell'Attività Antidoping attualmente vigente.

Avverso tale decisione proponeva appello il Vantaggiato, non contestando l'esito delle analisi e sostenendo di avere usato in buona fede la pomata "Gentalyne Beta" (assunta per una "dermatite allergica").

Il tesserato affermava, in sostanza, di avere utilizzato la pomata in perfetta buona fede ed inconsapevole di violare la norma del Regolamento antidoping, convinto che si trattasse di una semplice cura terapeutica in sede dermatologica con nessuna implicazione per l'attività agonistica e di averne denunciato l'uso "nell'apposito verbale antidoping".

Di conseguenza veniva richiesta la revoca della sospensione cautelare.

Nella riunione dell'11.11.2004, erano presenti il rappresentante della Procura Antidoping e il legale di fiducia dell'appellante, che concludevano come da separato verbale.

L'appello del tesserato è infondato e non può essere accolto. Non viene contestato che il Vantaggiato è risultato positivo, per presenza di betametasone, in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping, effettuato al termine della gara Crotone/Torino del 6.10.2004.

Ne consegue che la Commissione Disciplinare ha correttamente applicato la sospensione in via cautelare da ogni attività agonistica con decorrenza immediata.

Alla luce delle risultanze probatorie, la Commissione ritiene, infatti, che sussiste l'esigenza cautelare di sospensione dell'atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare verosimilmente collegata alla volontà di potenziare, in modo

artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quella di curare, esclusivamente, la predetta affezione cutanea.

Il Vantaggiato non risulta essere stato visitato in strutture sanitarie pubbliche (solo con l'appello, il suo medico sociale ha affermato di avergli prescritto la pomata in questione) e soprattutto, lo stesso (come, del resto, nessun altro tesserato della sua società) ha sentito la necessità di comunicare l'accaduto ai medici incaricati del controllo antidoping per la gara in esame, prima di essere sorteggiato per l'esame antidoping come sarebbe stato logico fare se fosse veritiera la tesi difensiva.

La comunicazione del tesserato dell'uso della pomata non si è, infatti, verificata neppure sotto il sorteggio antidoping e prima dell'esame stesso, così come successo in casi analoghi.

Da quanto detto consegue che la richiesta di revoca della sospensione cautelare deve essere respinta, con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo così come sopra proposto dal calciatore Vantaggiato Daniele ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - RECLAMO DEL CALCIATORE RANTIER JULIEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 N. 9 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 136 del 5.11.2004)

Con nota del 5.11.2004, l'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnalava che il calciatore Rantier Julien del Vicenza Calcio era risultato positivo al betametasonone, in occasione della gara Vicenza/Piacenza dell'1.10.2004.

A seguito di ciò la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore, come previsto, in via obbligatoria, dall'art. 15 comma 1 del Regolamento dell'attività antidoping attualmente in vigore.

Avverso tale decisione veniva proposto, ritualmente, appello dal calciatore non contestando l'esito delle analisi e sostenendo di avere usato in buona fede la pomata "Gentalyne Beta" (assunta per una "dermatite eritematosa di natura erpetica") prescritta dal medico sociale della società, dr. Giovanni Ragazzi e di non averne denunciato l'uso per "pura e semplice dimenticanza".

Il tesserato affermava, in sostanza, di avere usato la pomata, in buona fede ed inconsapevole di violare la norma del Regolamento antidoping, convinto che si trattasse di una semplice cura terapeutica, in sede dermatologica, con nessuna implicazione per l'attività agonistica, così come, del resto, comunicatogli dal dr. Giovanni Ragazzi, suo medico sociale (al quale "in estrema analisi" andrebbe attribuita "l'unica eventuale responsabilità per l'omessa comunicazione").

Di conseguenza, veniva richiesta la revoca della sospensione cautelare.

Nella riunione dell'11.11.2004, erano presenti il rappresentante della Procura Antidoping e il legale di fiducia dell'appellante, che concludevano come da separato verbale.

L'appello del tesserato è infondato e non può essere accolto.

Non viene contestato che il Rantier è risultato positivo, per presenza di betametasonone, in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping, effettuato al termine della gara Vicenza/Piacenza dell'1.10.2004.

Ne consegue che la Commissione Disciplinare ha correttamente applicato la sospensione in via cautelare da ogni attività agonistica del Rantier, con decorrenza immediata.

Alla luce delle risultanze probatorie, la Commissione ritiene, infatti, che sussiste l'esigenza cautelare di sospensione dell'atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare verosimilmente collegata alla volontà di potenziare, in modo

artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quella di curare, esclusivamente, la predetta affezione cutanea.

Il Rantier non risulta essere stato visitato in strutture sanitarie pubbliche (solo con l'appello, il suo medico sociale ha affermato di avergli prescritto la pomata in questione) e soprattutto, lo stesso (come, del resto, nessun altro tesserato della sua società) ha sentito la necessità di comunicare l'accaduto ai medici incaricati del controllo antidoping per la gara in esame, prima di essere sorteggiato per l'esame antidoping come sarebbe stato logico fare se fosse veritiera la tesi difensiva.

La comunicazione del tesserato dell'uso della pomata non si è, infatti, verificata neppure dopo il sorteggio antidoping e prima dell'esame stesso, così come successo in casi analoghi.

Da quanto detto consegue che la richiesta di revoca della sospensione cautelare deve essere respinta, con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo così come sopra proposto dal calciatore Rantier Julien ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - RECLAMO CALCIATORE AMERINI DANIELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 N. 9 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Off. n. 132 del 5.11.2004)

Con nota del 5.11.2004, l'Ufficio di Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnalava che il calciatore Amerini Daniele dell'A.C. Arezzo era risultato positivo al beta-metasona in occasione della gara Arezzo/Triestina del 2.10.2004.

A seguito di ciò la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore, come previsto, in via obbligatoria, dall'art. 15 comma 1 del Regolamento dell'attività antidoping attualmente vigente.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Amerini, non contestando l'esito delle analisi e sostenendo di avere usato in buona fede la pomata "Gentalyn Beta" (assunta per "una dermatite allergica").

Il tesserato affermava, in sostanza, di avere usato la pomata in perfetta buona fede ed inconsapevole di violare la norma del regolamento antidoping, convinto che si trattasse di una semplice cura terapeutica in sede dermatologica con nessuna implicazione per l'attività agonistica e di avere denunciato l'uso "nel verbale di prelievo antidoping".

Di conseguenza, veniva richiesta la revoca della sospensione cautelare.

Nella riunione dell'11.11.2004, erano presenti il rappresentante della Procura Antidoping ed il legale di fiducia dell'appellante, che concludevano come da separato verbale.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Non è contestato che l'Amerini è risultato positivo, per presenza di betametasona, in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping, effettuato al termine della gara Arezzo/Triestina del 2.10.2004.

Ne consegue che la Commissione Disciplinare ha correttamente applicato la sospensione in via cautelare da ogni attività agonistica dell'Amerini, con decorrenza immediata.

Alla luce delle risultanze probatorie, la Commissione ritiene, infatti, che sussiste l'esigenza cautelare di sospensione dell'atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare verosimilmente collegata alla volontà di potenziare, in modo artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quelle di curare, esclusivamente, la predetta affezione cutanea.

Va, inoltre, considerato che il calciatore (come, del resto, nessun altro tesserato della sua società) ha sentito la necessità di comunicare l'accaduto ai medici incaricati del

controllo antidoping per la gara in questione, prima di essere sorteggiato per l'esame antidoping, come sarebbe stato logico fare se fosse veritiera la tesi difensiva.

La comunicazione del tesserato dell'uso della pomata si è, infatti, verificata solo dopo il sorteggio antidoping e prima dell'esame stesso, quando le speranze di nascondere l'uso del farmaco erano sfumate.

Da quanto detto consegue che la richiesta di revoca della sospensione cautelare deve essere respinta, con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo così come sopra proposto dal calciatore Amerini Daniele ed ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2004

1 - RECLAMO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI CAETANO NEDSON TARCIANO MURANDONGE E BENITEZ JESUS RUIZ DAVID (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

Con reclamo del 24.2.2004, il Calcio Padova Spa, ricorreva a questa Commissione avverso il provvedimento del 16.1.2004 della Commissione Tesseramenti con cui era stata respinta la richiesta di tesseramento per due calciatori extracomunitari, relativamente alla stagione 2003/2004. Nelle more del presente procedimento si acquisiva notizia che i calciatori interessati avevano ottenuto il richiesto tesseramento per la stagione in corso; consegue che, nessun provvedimento risultando adottabile in relazione alla stagione ormai decorsa, risulta cessata la materia del contendere.

Si ritiene peraltro, a seguito di tale declaratoria, di disporre la restituzione della tassa, atteso che, seppure non vi sia stato accoglimento del ricorso, pure il venir meno dell'interesse è conseguito ad un mutato atteggiamento degli Organi federali preposti, cosa questa che può essere ritenuta determinante in ordine ad una valutazione complessiva della posizione della ricorrente.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara la cessata materia del contendere e dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

2 - RECLAMO DEL F.C. SUDTIROL ALTO ADIGE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE KHAZARI AMINE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

Con reclamo del 24.2.2004, il Fussballclub Sudtiro, ricorreva a questa Commissione avverso il provvedimento del 16.1.2004 della Commissione Tesseramenti con cui era stata respinta la richiesta di tesseramento per un calciatore extracomunitario, relativamente alla stagione 2003/2004. Nelle more del presente procedimento si acquisiva notizia che il calciatore interessato aveva ottenuto il richiesto tesseramento per la stagione in corso; consegue che, nessun provvedimento risultando adottabile in relazione alla stagione ormai decorsa, risulta cessata la materia del contendere.

Si ritiene peraltro, a seguito di tale declaratoria, di disporre la restituzione della tassa, atteso che, seppure non vi sia stato accoglimento del ricorso, pure il venir meno dell'interesse è conseguito ad un mutato atteggiamento degli Organi federali preposti, cosa questa che può essere ritenuta determinante in ordine ad una valutazione complessiva della posizione della ricorrente.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara la cessata materia del contendere e dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

3 - RECLAMO DEL CALCIATORE FERRIERI VINCENZO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E L'AMMENDA DI € 500,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COMMA 2 STATUTO FEDERALE E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 46/C del 6.10.2004)

Il Sig. Ferrieri Vincenzo ha presentato ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 46/C del 6 ottobre

2004, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica per mesi sei e dell'ammonda di 500 euro per aver violato la clausola compromissoria avendo, senza la prescritta autorizzazione, proposto ricorso al Tribunale di Nola al fine di ottenere la dichiarazione di fallimento della A.S. Palmese Calcio per la quale era tesserato.

Il ricorrente ha chiesto la revoca della suddetta squalifica sostenendo di aver agito in buona fede.

Il ricorso non risulta notificato alla Procura Federale che aveva promosso il procedimento, e pertanto, ai sensi dell'art. 29 punto 5 e dell'art. 33 punto 2 C.G.S. deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Ferrieri Vincenzo, ai sensi degli artt. 29, n. 5 e 33 n. 2 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa versata.

4 - RECLAMO DELL'U.S. OLMI CALLALTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO MOGLIANO/OLMI CALLALTA DEL 19.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 15 del 14.10.2004)

Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto ha accolto il reclamo proposto dall'A.S. Pro Mogliano avverso la validità della gara in cui in epigrafe, e con il quale la medesima lamentava la partecipazione irregolare del calciatore Giroto Mauro nelle fila dell'Olmi Callalta, siccome squalificato.

L'Organo di prime cure, constatato che il detto giocatore era stato effettivamente colpito dalla sanzione della squalifica per una giornata causa recidiva di ammonizioni (come da Comunicato Ufficiale del 9 giugno 2004) e ritenendo che il provvedimento disciplinare non era stato scontato in occasione della mancata partecipazione alla gara Super Coppa del Veneto del 28 agosto successivo, accoglieva il reclamo, ritenendo di potersi appigliare a precedente di questa Commissione d'Appello, e conseguentemente infliggeva all'odierna reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3.

Con il reclamo in trattazione, la A.S. Olmi Callalta torna a sostenere che il calciatore Giroto non era più gravato dalla squalifica al momento della partita di campionato disputata contro la Pro Mogliano in data 19 settembre 2004, avendo il suddetto atleta saltato l'incontro di Super Coppa di seconda categoria organizzata dal Comitato Regionale Veneto e disputatosi il 28 agosto 2004.

A tal riguardo richiama l'attenzione sulla circostanza che a fronte della richiesta di come un giocatore dovesse scontare la squalifica a seguito di un provvedimento di espulsione subito durante la suddetta gara di Super Coppa, il Comitato Regionale Veneto aveva risposto, con comunicazione elettronica a firma del segretario, che la squalifica andava scontata nella prima gara ufficiale diversa da quella di coppa.

Ciò posto, pur dovendosi prendere atto di come la menzionata risposta possa aver avuto un effetto fuorviante in ordine alle determinazioni della società appellante, la presente Commissione non può accogliere il reclamo.

La C.A.F. ha già chiarito, infatti, che se la Super Coppa del Veneto, che si gioca tra le vincitrici del Campionato regionale e della fase regionale della Coppa Italia, non è gara di Coppa Italia, è altrettanto vero che detta Super Coppa è, comunque, certamente assimilabile ad una gara di Coppa regionale, organizzata, gestita e regolamentata dal competente Comitato Regionale (reclamo Alta Marca Valdobbiadene, Com. Uff. n. 18/C del 10 novembre 2003).

Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l'art. 14, comma 10, n. 1, C.G.S., secondo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni, e non l'inconferente art. 14, comma 10, n. 3, C.G.S..

La squalifica del Giroto, risalente alla precedente stagione sportiva in seconda categoria, non era stata, quindi, regolarmente scontata al momento della gara di campionato in argomento.

Ne consegue la reiezione del gravame per come proposto dall'A.S. Olmi Callalta e l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo così come sopra proposto dall'U.S. Olmi Callalta di San Biagio di Callalta (TV) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - RECLAMO DEL SIGNOR CORRADI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 14 del 6.10.2004)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 6 ottobre 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto accoglieva parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale con atto del 31.8.2004 ed infliggeva al Sig. Claudio Corradi, vice Presidente della A.C. Martellago, la sanzione della inibizione per il periodo di anni tre.

Avverso tale decisione proponeva appello il Sig. Corradi che rilevava, in estrema sintesi, di non aver violato alcuna norma del Codice di Giustizia Sportiva ed in ogni caso di essere stato condannato ad una sanzione particolarmente severa. Chiedeva, pertanto, il proscioglimento da ogni addebito o, in via subordinata, la riduzione del periodo di inibizione inflittogli.

L'appello del Sig. Corradi, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 29 punto 1 C.G.S. sono legittimati a proporre reclamo, a parte altri, i tesserati che, ritenendosi lesi nei loro diritti, vi abbiano interesse. Ne consegue che i reclami debbono essere (redatti e) sottoscritti dagli stessi tesserati che vi abbiano interesse, pena la loro inammissibilità. È di tutta evidenza, infatti, che la sottoscrizione è requisito necessario ed essenziale della validità del reclamo, che, se ne è privo ovvero è munito di sottoscrizione inefficace, va considerato tamquam non esset, con l'ovvia conseguenza di non poter dare luogo agli effetti giuridici che gli sono propri.

Nel caso in esame l'appello non è stato sottoscritto dal Sig. Corradi, ma da suo legale di fiducia, l'Avv. Leonardo Benelle del Foro di Padova. In difetto di sottoscrizione da parte del Sig. Corradi va da sé, dunque, che l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Per la verità l'Avv. Benelle ha sottoscritto ed inoltrato l'appello a questa Commissione in forza della procura speciale rilasciatagli dal Sig. Corradi; procura che trova posto in calce all'atto ed in pagina distinta da questo. La circostanza non fa venire meno la già detta inammissibilità non potendosi considerare valida, ai fini che qui interessano, la sottoscrizione apposta in calce alla delega (peraltro su pagina distinta dall'appello) essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto dell'impugnazione proposta. Per formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova volta a vincere la presunzione del rilascio della procura antecedentemente, e non successivamente, alla redazione ed alla sottoscrizione da parte del legale dell'atto di impugnazione; prova che nel caso in esame non è stata peraltro fornita.

Discende dalle considerazioni appena fatte, pertanto e come già detto, l'inammissibilità per difetto della sottoscrizione dell'appello proposto nell'interesse, ma non dal Sig. Corradi.

Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile il reclamo come sopra esposto dal Sig. Claudio Corradi, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata ed ordina l'incameramento della tassa versata.

6 - RECLAMO DELL'A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 92 del 7.10.2004)

Con atto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti del 28 settembre-6 ottobre 2004 l'A.S. Bari reclamava avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 1 in classifica e dell'ammenda di € 2.000,00 inflitte dal Giudice Sportivo presso la stessa Lega Nazionale Professionisti a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 12 comma 1 parte seconda C.G.S. per il comportamento di suoi sostenitori nel corso della gara Cesena/Bari del 21 settembre precedente (Com. Uff. n. 92 del 7 ottobre 2004).

Rilevava come non potesse affermarsi con certezza che il fumogeno ed il petardo all'origine del provvedimento disciplinare provenissero dal settore riservato ai tifosi della squadra ospitata (*"la cosiddetta riserva di accesso alla tribuna"* poteva essere *"agevolmente superata"* da chiunque avesse avuto intenzione di compiere atti di violenza) e che lo scoppio del petardo non poteva aver provocato i danni lamentati dal portiere e determinato addirittura il suo ricovero ospedaliero. Come dimostravano le riprese televisive che poneva a disposizione della Commissione. Rilevava, in definitiva, che l'episodio si era svolto diversamente da come ritenuto e comunque che la sua reale, modesta gravità non giustificava la severità delle sanzioni inflittele.

Chiedeva, pertanto, la revoca delle sanzioni o, in subordine, il loro adeguamento alla modestia del fatto.

La Commissione Disciplinare non condivideva i rilievi della società. Osservava preliminarmente che le immagini televisive riproducenti l'accaduto non potevano essere utilizzate nel giudizio non ricorrendo nel caso in esame alcuna delle ipotesi previste dall'art. 31 del C.G.S.. Quanto al merito, rilevava che gli atti ufficiali di gara offrivano prova certa della provenienza del fumogeno e del petardo dal settore dei tifosi del Bari e che il giudizio espresso dal Giudice Sportivo in ordine alla gravità dei fatti (dello scoppio del petardo, in particolare, e degli effetti dannosi sul portiere del Cesena) dovevano essere condivisi. Rilevata, dunque, la sicura riconducibilità del lancio del fumogeno e del petardo ai sostenitori del Bari e la non modesta gravità dei fatti, che con la sostituzione del portiere avevano dato luogo peraltro ad una alterazione del potenziale atletico del Cesena, la Commissione respingeva il reclamo confermando la duplice sanzione della penalizzazione e dell'ammenda già inflitta alla A.S. Bari dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 92 del 7 ottobre 2004).

Avverso tale decisione proponeva appello la società che, pur riconoscendo la correttezza della decisione impugnata in ordine alla inutilizzabilità delle immagini televisive, invitava questa Commissione a prenderne comunque visione. Contestava, poi, che la sostituzione del portiere, peraltro giudicata non necessaria sulla base delle reali condizioni del portiere, avesse determinato una riduzione del potenziale atletico del Cesena, visto che il portiere di riserva subentrato al suo posto aveva disputato una partita più che eccellente. Chiedeva in definitiva che questa Commissione in riforma della decisione impugnata adeguasse la sanzione alla modesta entità dei fatti.

L'appello della A.S. Bari, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Circa l'invito a prendere visione, anche senza farne uso ai fini del giudizio, dei filmati televisivi relativi all'episodio all'origine di questo procedimento non può farsi a meno dal rilevare come detto invito appaia di difficile collocazione concettuale, prima che procedu-

rare, non risultando chiaro quale possa essere l'utilità di visionare riprese televisive delle quali non è consentito in alcun modo tenere conto ai fini del decidere. Va da sé, di conseguenza, che l'invito deve essere disatteso.

Ugualmente disattesa deve essere la tesi della società a proposito del depauperamento del potenziale atletico della società per effetto dell'uscita dal terreno di gioco del portiere titolare. Non si ha difficoltà a credere che il portiere di riserva abbia disputato una gara più che eccellente, ma questa circostanza non sposta più di tanto i termini della questione dal momento di valutazione sul potenziale atletico della squadra va fatta, come è ovvio, ex ante e non a posteriori. Bisogna considerare in ogni caso che il portiere titolare, schierato in campo al posto del portiere di riserva evidentemente per condizioni atletiche e di forma del momento ritenute superiori, avrebbe disputato una gara ancor migliore di talché può dirsi in ogni caso che il potenziale atletico del Cesena ne è risultato alterato, non avendo potuto disporre del portiere ritenuto in grado sul momento di una prestazione superiore. Senza dire di un eventuale incidente di gioco al portiere di riserva che avrebbe danneggiato gravemente la squadra non più in grado di schierare in campo un terzo portiere.

Alla luce delle considerazioni svolte non sembra dunque che le ragioni addotte dalla società appellante possano essere condivise, neppure per ciò che riguarda l'esagerazione delle conseguenze fisiche cui si sarebbe lasciato andare il portiere del Cesena, dal momento che dai soliti atti ufficiali di gara non emergono elementi che possano far pensare che lo stesso portiere abbia simulato in tutto o in parte gli effetti dello scoppio del petardo.

L'appello della A.S. Bari va respinto, come già detto, anche per ciò che riguarda l'entità della sanzione; quella sanzione che appare ben proporzionata alla effettiva e non lieve gravità del caso. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Bari di Bari ed ordina l'incameramento della tassa versata.

ORDINANZE

7 - RECLAMO DELL'A.S.D. PEScina AVVERSO LA DECISIONE MERITO GARA A.S. ORTONA/A.S.D. PEScina DEL 19.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 21.10.2004)

La C.A.F., in ordine all'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Pescina di Pescina (L'Aquila), rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Rapino Stefano.

